

Coronavirus e clausole â??Material Adverse Changeâ?•

Descrizione

La regolamentazione delle sopravvenienze contrattuali

Lâ??emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus rappresenta senza dubbio un evento di portata eccezionale suscettibile di incidere sullâ??equilibrio delle prestazioni contrattualmente previste e, piÃ¹ in generale, sullâ??**assetto dellâ??intera operazione economica** che il rapporto contrattuale Ã?? finalizzato a realizzare.

Ho giÃ avuto modo di approfondire, in un [contributo dellâ??aprile 2020](#), le ripercussioni dellâ??epidemia da Coronavirus (o, meglio, delle restrizioni adottate dalle autoritÃ pubbliche per contrastarla) sullâ??adempimento delle obbligazioni contrattuali, parlando della causa di forza maggiore.

Oltre alla *force majeure clause* vi sono perÃ² anche altri strumenti per far fronte ad eventi straordinari e imprevedibili quali la diffusione pandemica di un virus.

Le clausole MAC e le clausole MAE

Nei contratti internazionali che presentano una netta distinzione temporale tra il momento della loro conclusione e quello in cui se ne prevede lâ??esecuzione, quali ad esempio i contratti di acquisto di partecipazioni societarie e quelli relativi ad operazioni di finanziamento, sono particolarmente frequenti le **clausole â??Material Adverse Changeâ?•** (solitamente indicate con lâ??acronimo MAC), che potremmo tradurre come â??Evento Sfavorevole Rilevanteâ?•.

Tali clausole disciplinano lâ??ipotesi in cui, nel lasso di tempo tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione, intervengano eventi che comportano o possano comportare un rilevante **pregiudizio allâ??assetto dellâ??operazione economica** prefigurata dai contraenti e riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o economica di una o di entrambe le parti.

Vi sono poi le clausole **â??Material Adverse Effectâ?•** (solitamente indicate con lâ??acronimo MAE), che riguardano invece quegli eventi che determinano o siano suscettibili di determinare **significativi mutamenti del contesto generale** (politico, finanziario, economico, valutario, normativo o di mercato) nel quale il contratto dovrebbe essere eseguito e che, anche in questo caso, abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sullâ??operazione economica.

In genere le clausole MAC (come anche le clausole MAE) permettono a una delle parti, senza incorrere in alcun addebito, di **recedere dal contratto** prima della sua esecuzione allorchÃ© si verificano gli accadimenti in esse indicati. Il ricorso al recesso potrebbe essere subordinato ad un periodo di sospensione degli effetti del contratto (â??cool-offâ?•) e, qualora una parte imponga una clausola MAC dai contorni poco chiari, lâ??altra potrebbe tutelarsi pretendendo una penale per il recesso (â??

breakage fee?).

Talvolta, invece, le parti ricollegano al verificarsi dell'evento straordinario l'obbligo di addivenire alla revisione del corrispettivo o di rinegoziare i termini dell'accordo; in quest'ultimo caso le clausole MAC si avvicinano molto a quelle di *hardship*, che disciplinano l'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Tendenzialmente, nelle clausole in commento non si identificano in maniera analitica gli eventi che potrebbero consentire di invocare le clausole stesse, ma se ne descrivono soltanto gli **effetti**. A tale previsione segue poi, non di rado, un elenco di **eccezioni** (i.e. *carve-outs*) che vale invece a escludere dal perimetro della MAC (o della MAE) specifici mutamenti o eventi che costituiscono la materializzazione di rischi individuati dalle parti.

La rilevanza del Coronavirus ai fini dell'applicazione delle clausole MAC

Sulla base di quanto evidenziato, la diffusione pandemica di un virus può quindi rilevare ai fini delle clausole MAC (o MAE) nella misura in cui:

- a) le epidemie non rientrino nell'elenco delle eccezioni che le parti hanno inteso espressamente escludere dall'ambito di applicazione della clausola;
- b) costituisca evento tale da ripercuotersi sul generale contesto in cui deve essere eseguito il rapporto e/o sulla sfera delle parti; trattasi di una condizione delicata, in quanto nei contratti conclusi dal marzo 2020 in poi la diffusione pandemica del Coronavirus potrebbe essere qualificata come fatto noto dalla parte che ha interesse a mantenere in vita il rapporto contrattuale;
- c) possa qualificarsi, sul piano dei suoi effetti, come **evento rilevante** (i.e. *material*), idoneo ad incidere in maniera significativa sull'operazione economica di cui al contratto e, conseguentemente, sul complesso assetto degli interessi delle parti; l'emergenza epidemiologica può essere rilevante non considerata in sé ma solo qualora produca **effetti significativamente pregiudizievoli** che non siano reversibili nel breve e medio termine.

Scritto da:

Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario

Servizio collegato a questo articolo: [Contrattualistica commerciale nazionale e internazionale](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agorá pro](#).

Categoria

Imprese e Società